

**REGOLAMENTO (CE) N. 1715/95 DELLA COMMISSIONE**

del 13 luglio 1995

**relativo all'apertura di una gara permanente per la rivendita sul mercato interno di 40 000 t di orzo detenuto dall'organismo d'intervento belga**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1664/95 della Commissione <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 5,considerando che il regolamento (CEE) n. 2131/93 della Commissione <sup>(3)</sup>, modificato dal regolamento (CE) n. 120/94 <sup>(4)</sup>, fissa le procedure e le condizioni per la vendita dei cereali detenuti dagli organismi d'intervento;

considerando che, stante l'attuale situazione del mercato, è opportuno aprire una gara permanente per la rivendita sul mercato interno di 40 000 t di orzo detenuto dall'organismo d'intervento belga;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

L'organismo d'intervento belga indice una gara permanente, alle condizioni stabilite dal regolamento (CEE) n.

2131/93, per la rivendita sul mercato interno di 40 000 t di orzo da esso detenuto.

*Articolo 2*

1. Il termine per la presentazione delle offerte per la prima gara parziale è fissato al 25 luglio 1995.
2. Il termine per la presentazione delle offerte per l'ultima gara parziale scade il 19 dicembre 1995.
3. Le offerte devono essere presentate presso l'organismo di intervento belga:

Bureau d'intervention et de restitution belge (BIRB)  
 Belgisch Interventie- en Restitutiebureau  
 rue de Trèves 82/Trierstraat 82  
 B-1040 Bruxelles/Brussel  
 (Telex: OBEA 24076, 65567; telefax: 230 25 33).

*Articolo 3*

L'organismo d'intervento belga comunica alla Commissione, entro e non oltre il martedì della settimana successiva allo scadere del termine per la presentazione delle offerte, il quantitativo e i prezzi medi delle varie partite vendute.

*Articolo 4*Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 13 luglio 1995.

*Per la Commissione*

Franz FISCHLER

*Membro della Commissione*<sup>(1)</sup> GU n. L 181 dell'1. 7. 1992, pag. 21.<sup>(2)</sup> GU n. L 158 dell'8. 7. 1995, pag. 13.<sup>(3)</sup> GU n. L 191 del 31. 7. 1993, pag. 76.<sup>(4)</sup> GU n. L 21 del 26. 1. 1994, pag. 1.